

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 129 del 31 MAR 2015

OGGETTO: Azione giudiziaria finalizzata al recupero delle somme dovute da GIARDINA Baldassare al Comune di Castelvetrano a seguito di sentenza n. 190/2015 della Corte Di Appello di Palermo. Conferimento incarico avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila quindici il giorno Trentuno del mese di Marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- ERRANTE Felice Junior - - Sindaco
- CALCARA Paolo - - Assessore
- STUPPIA Salvatore - - Assessore
- SEIDITA Salvatore - - Assessore
- RIZZO Giuseppe - - Assessore
- MATTOZZI Matilde - - Assessore
- INZIRILLO Filippo - - Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

PREMESSO:

- **CHE** con Sentenza n. 190/2015, resa il 7 gennaio 2015, (All. A) depositata il successivo 9 febbraio 2015, a definizione del giudizio di appello R.G. 2237/2009, ritualmente spedito in forma esecutiva in 25 febbraio 2015, notificata in uno all'atto di precetto il 9 marzo 2015, la Corte di Appello di Palermo ha riformato integralmente la sentenza n. 3316/2009 (All. B) del Tribunale Civile di Palermo, con condanna del signor Giardina Baldassare al pagamento, in favore del Comune di Castelvetro delle spese e compensi processuali di lite;
- **CHE** la Corte territoriale, nel riformare la sentenza appellata dal Comune di Castelvetro, nulla ha disposto in ordine alla restituzione all'Ente locale delle somme corrisposte all'appellato Giardina Baldassare nelle more della definizione del giudizio di seconde cure, giusta determina dirigenziale n. 771 del 14.10.2010 (All. C), con il quale è stata liquidata al Giardina la complessiva somma di €. 9.176,39, in conformità a quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 74 del 2.09.2010, di riconoscimento del debito quale fuori bilancio;
- **CHE** inevasa è rimasta la missiva pec del 13.02.2015, prot. n. 295 (All. D), con la quale l'Ente locale ha chiesto la restituzione delle somme tutte corrisposte in forza della riformata decisione di prime cure;
- **CHE** il credito vantato dal Comune di Castelvetro, derivante dalla provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado n. 3316/2009 del Tribunale Civile di Palermo, integralmente riformata nel successivo giudizio di appello R.G. 2237/2009, definito con sentenza n. 190/2015, ha ad oggetto somme di denaro certe, liquide ed esigibili, per cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di rito, legittimanti il ricorso all'ingiunzione restitutoria nell'importo di €. 9.176,39, con gli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere coattivamente per il recupero delle somme tutte vantate dal Comune di Castelvetro in ragione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 190/2015 (sub all. A), mediante conferimento dell'incarico all'Avv. Francesco Vasile il quale procederà giudizialmente ad ingiungere a Giardina Baldassare quanto dallo stesso dovuto al Comune di Castelvetro;

RITENUTO che al fine di incoare precipua azione giudiziaria finalizzata al recupero delle somme dovute da Giardina Baldassare al Comune di Castelvetro, è necessario nominare l'Avv. Francesco Vasile, difensore di fiducia del Comune di Castelvetro, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'Azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) – **PROMUOVERE** appropriata azione giudiziaria nei confronti di GIARDINA Baldassare, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Americo, per il recupero delle somme tutte dallo stesso dovute in ragione delle sentenze in narrativa meglio specificate.


2) - **CONFERIRE** l'incarico di proporre azione esecutiva all'Avv. Francesco Vasile, Legale del Comune di Castelvetrano.

3) - **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. assenti dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

190/2015
(ALC 1)

DEVA
28/10/2015
ES. 98
ORIGINALE

31 NOV 2014
15.24




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza N. 190
Anno 2015
Reg.gen. 2237/09
Cron. N. 502
Rep.N. 235/15
In dec. il 18-6-2014
Decisa il 7-1-2015
Dep. Il 3-2-2015
OGGETTO:
responsabilità
extracontrattuale

La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
- 2) Dott. GUIDO LIBRINO Consigliere
- 3) Dott. CARMELO LOMBARDO Consigliere

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2237/2009 R.G. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del giorno 18.06.2014 e promossa in questo grado

DA

COMUNE DI CASTELVETRANO (c.f.: 81001210814), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Pompeo, ex lege domiciliato presso la Casa Comunale, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Palermo, via A.



Narbone n. 58, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vasile, giusta deliberazione di G.M. e mandato a margine dell'atto.

APPELLANTE

CONTRO

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, c.f.: 800120008269, in persona del Presidente pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, in via De Gasperi 81 è per legge domiciliato

APPELLATO

E

GIARDINA BALDASSARE, nato a Castelvetro il 23.6.1947 ed ivi residente nella via Mafalda di Savoia n. 23, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. Anna Americo del foro di Agrigento, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angelo Brancato sito in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 33.

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Appellante:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'interposto appello, preliminarmente sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza; nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Palermo, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda risarcitoria avanzata da Giardina Baldassare, oltre che sfornita di idonea prova e, per l'effetto, annullarla con ogni e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese del primo grado di giudizio.

Condannare Giardina Baldassare al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.

Per l'Appellata: Presidenza della Regione Siciliana

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Confermare – prendendo atto del passaggio giudicato in pare qua della sentenza di prime cure

- il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia.

- Con il favore delle competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, salve le spese prenotate a debito da liquidarsi ad opera del competente Ufficio.

Per l'Appellato: GIARDINA BALDASSARE

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

Reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa dell'appellante,

Preliminarmente

- 1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 3316/2009 del Tribunale di Palermo, per l'assenza di gravi e fondati motivi.

Nel merito

- 2) Rigettare l'appello proposto
- 3) Confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 3316/2009 del Tribunale di Palermo, rigettando tutte le domande di controparte.
- 4) Condannare l'appellante alle spese legali del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 febbraio – 25 giugno 2009 il Tribunale di Palermo condannava il Comune di Castelvetro al pagamento, in favore di Giardina Baldassare, della somma di euro 4.410,29, nonché alle spese processuali. Dichiarava invece il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.

Con citazione del 20 luglio 2004 Giardina Baldassare aveva convenuto in giudizio il Comune di Castelvetro e la Presidenza della Regione Siciliana chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'incidente stradale occorsogli il 7 gennaio 2003 in Castelvetro, allorché, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, era stato costretto, dalla presenza di un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada, ad effettuare brusca manovra che gli faceva perdere il controllo del veicolo che urtava altra vettura posteggiata nei pressi.

Il Tribunale, rilevato che ai sensi della normativa regionale era compito dei comuni provvedere alla cattura dei cani randagi (e da qui, appunto, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana), osservava che dall'istruzione espletata era emerso che l'attore era stato costretto ad effettuare brusca sterzata per evitare un cane che improvvisamente aveva attraversato la strada. Ne seguiva la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni dal Giardina patiti, da quantificare in euro 4.410,29.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Castelvetro per i motivi appresso illustrati. Giardina Baldassare ha chiesto la conferma della impugnata sentenza. La Presidenza della Regione Siciliana si è costituita rilevando che il capo della sentenza che ne affermava il difetto di legittimazione passiva non era stato gravato da appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Comune appellante ha censurato la impugnata sentenza deducendo che, posto che nella specie per la responsabilità dell'Ente non doveva farsi riferimento all'art. 2052 c.c. (giacché il Comune non era proprietario dell'animale), bensì alla norma generale di cui all'art. 2943 c.c., si richiedeva la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. E uno di questi elementi era dato dal fatto che il sinistro lamentato dal Giardina fosse da ascrivere ad un cane randagio. Tale aspetto non era stato per nulla esaminato nella sentenza, che si era limitata ad affermare che la manovra di emergenza effettuata dall'attore si era resa necessaria per l'improvviso attraversamento della strada di un cane.

In subordine, non era dubbio che l'evento fosse pure da ascrivere al Giardina, giacché l'attraversamento della strada da parte di un cane era circostanza pienamente prevedibile da parte dell'autista, che avrebbe dovuto tenere una condotta di guida idonea a consentire il tempestivo arresto del veicolo.

4. L'appello è fondato.

Nella impugnata sentenza il primo giudice, pur avendo riportato nella parte relativa allo svolgimento del processo che il Comune convenuto aveva dedotto la infondatezza della domanda attorea non avendo il Giardina "fornito la prova dello stato di randagismo del cane, fuggito senza essere stato identificato", nella parte motiva - come lamentato dall'appellante - non ha per nulla affrontato il punto, limitandosi ad affermare che *"dalla deposizione resa dal testimone oculare Catarinicchia è emerso che l'attore effettuò una brusca sterzata per evitare un cane che improvvisamente attraversava la strada"*.

La teste Catarinicchia così si è espressa: *"Ho notato il passaggio di un cane prima che il signor Giardina effettuasse la brusca manovra. Lo stesso signor Giardina mi ha riferito di avere effettuato tale manovra per scansare il cane"*.

Non pare contestabile che la riportata dichiarazione sia del tutto insufficiente per affermare che il cane il questione fosse randagio. Né valgono ad integrare la carenza probatoria le generiche considerazioni della teste sulla presenza di *"molti cani randagi"* nella zona e dei danni che questi avevano causato alle greggi. Ciò tanto più in quanto nella specie si è trattato di un cane isolato e non di un cane inserito in un branco (il che avrebbe dato certezza del carattere randagio dell'animale).

In conclusione, in riforma della impugnata sentenza, la domanda del Giardina nei confronti del Comune va rigettata.

5. Ne segue la condanna del Giardina al pagamento, in favore del Comune appellante, delle spese processuali, che si liquidano,

per il primo grado, in euro 1.378,00 (di cui 203,00 per la fase studio, 203,00 per quella introduttiva, 567,00 per quella della trattazione e 405,00 per quella della decisione); e, per il secondo grado, in euro 915,00 (di cui 255,00 per la fase studio, 255,00 per quella introduttiva e 405,00 per quella della decisione); oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A.

In considerazione del fatto che non sono state proposte domande nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana (convenuta in appello soltanto perché parte avanti al primo giudice), si ritiene equo compensare le spese processuali del grado tra la stessa ed il soccombente Giardina.

P.Q.M.

La Corte

Definitivamente pronunciando; Uditi i Procuratori delle parti;

In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 22 febbraio - 25 giugno 2009, appellata dal Comune di Castelvetrano, rigetta le domande avanzate da Giardina Baldassare nei confronti del Comune suddetto;

Condanna Giardina Baldassare al pagamento, in favore del Comune di Castelvetrano, delle spese processuali, liquidate, per il primo grado, in euro 1.378,00; e, per il secondo grado, in euro 915,00; oltre, per entrambi i gradi, spese generali, Iva e C.P.A.; compensa le spese processuali del grado tra la Presidenza della Regione Siciliana e Giardina Baldassare.

Così deciso in Palermo il 7 gennaio 2015 nella camera di consiglio della Sezione I civile della Corte.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva che si rilascia a richiesta del sig.

avv. F. de Vito

nell'interesse di Comune di Castelvolturno

Palermo, li 25 FEB, 2015



PAGATE EURO 12,00

Palermo, 25 FEB, 2015

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE - CI
Dot. S. P. in Palermo

CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO LEGALE
AVV. Francesco Vasile
Patrocinante in Cassazione
C.F.: VSLFNC65C28C286F
pec: fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Piazza Umberto I° n.5
Tel. 0924 909212 / fax 0924 904244
91022 CASTELVETRANO (TP)

CITTA' DI CASTELVETRANO
Avvocatura Comunale
Avv. Francesco Vasile

ORIGINALE

ATTO DI PRECETTO E NOTIFICA TITOLO

COMUNE DI CASTELVETRANO (P.I. 00296480817) in persona del Sindaco,

Avv. Felice Errante Junior, legale rappresentante *pro tempore, ex lege* domiciliato

presso la Casa comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vasile (Cod.

Fisc. VSL FNC 65C28 C286F; PEC fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it; Fax:

0924-904244), giusta deliberazione di G.M. e per mandato a margine del presente

atto

IN VIRTU' ED IN ESECUZIONE DELLA

• Sentenza n. 190/2015, resa dalla Corte di Appello di Palermo il 7 gennaio

2015, depositata il successivo 9 febbraio 2015, a definizione del giudizio di

appello R.G. 2237/2009, ritualmente spedito in forma esecutiva in 25 febbraio

2015, notificato in uno al presente atto, con il quale la Corte di Appello di

Palermo, nel riformare integralmente la sentenza n. 3316/2009 del Tribunale

civile di Palermo, ha condannato il signor Giardina Baldassare al pagamento in

favore del Comune di Castelvetrano delle spese processuali, liquidate, per il

primo grado, in €. 1378,00; e, per il secondo grado, in €. 915,00, oltre

entrambi i gradi, alle spese generali, IVA e CPA di legge.

INTIMA E FA PRECETTO A

GIARDINA BALDASSARE, nato a Castelvetrano il 23.06.1947 (C.F. GRD

BDS 47H23 C286H), residente in Triscina di Selinunte, Frazione di

Castelvetrano, nella Strada n. 59/A n. 25

DI PAGARE

entro il termine di giorni dieci (10) dalla notificazione del presente atto al

soprannominato creditore precettante e nel domicilio eletto, la complessiva

somma di €. 3.534,86 (euro tremilacinquecentotrentaquattro,86), dovuta in forza

Nella qualità di Sindaco, legale

rappresentante *pro tempore*, del

Comune di Castelvetrano, io

sottoscrivo Avv. Felice Junior

Errante, nato a Castelvetrano il

28/04/1972, C.F.:

RRNFGJ72D28C2861.

DELEGO a rappresentarmi e

difendermi nel presente

procedimento ed in ogni sua fase

e grado l'Avv. Francesco Vasile

a cui conferisco ogni facoltà di

leggi, ivi compresa quella di

transigere, quietanzare,

rinunciare agli atti, accettare

rinuncie, eleggere domicilio,

proporre domanda

provocatoria e chiamare un

terzo in causa. E' attribuita,

altresi al nominato procuratore

la facoltà di accedere agli atti

ritenuti utili alla difesa dell'Ente.

Per ai fini della legge sulla

privacy, dichiaro di avere preso

visione dell'informativa resa ai

sensi dell'art. 13 del D.Lgs.

196/2003 e, ss. modif.,

consentendo il trattamento dei


dati personali e dell'Ente

nessari ai fini della difesa

CASTELVETRANO

Il Sindaco

Avv. Felice Junior Errante



della suddetta sentenza per le causali di seguito riportate, oltre alla specifica dell'Ufficiale Giudiziario, come a margine segnate, con avvertimento che, decorso vanamente detto termine, si procederà ad esecuzione forzata nelle forme di legge per il recupero coattivo delle suddette somme, con ulteriore aggravio di spese ed oneri


SPECIFICA DI PRECETTO

Compensi per il 1° grado	€ 1.370,00
Compensi per il 2° grado	€. 915,00
Spese generali dei due gradi	€ 343,95
CPA 4%	€ 105,48
IVA 22%.	€. 603,34
Richiesta copie Sentenza - costo:	€. 25,80
TOTALE	€. 3.363,57

Oltre onorario di precetto per €. 135,00 (ex DM 55/2014), oneri previdenziali per €.5,40, IVA 22% per €. 30,89, così per complessivi €. 3.534,86, oltre interessi legali dalla notificazione del presente atto all'effettivo soddisfo e spese e compensi di eventuale esecuzione forzata.

Castelvetrano, 3.3.2015

Avv. Francesco Vasile



RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2015 del mese di marzo del giorno _____, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni del Tribunale di Marsala, ad istanza come in atti, ho notificato copia conforme del su esteso atto di precetto e della sentenza n. 190/2015 della Corte di Appello di Palermo, affinché ne abbia legale conoscenza a:

CITTA' DI CASTELVETRANO
Avvocatura Comunale
Avv. Francesco Vasile

TRIBUNALE DI MARSALA
NOTIFICHE ESSECUZIONI

GIARDINA BALDASSARE, nato a Castelvetro il 23.06.1947 (C.F. GRD
BDS 47H23 C286H), residente in Triscina di Selinunte, Frazione di
Castelvetro, nella Strada n. 59/A n. 25, facendone consegna a mezzo

servizio postale *peso*

Mediante deposito in questa Casa Comunale, ai sensi
dell'art. 140 c.p.c. 137 c.p.p., consegnando copia in busta chiusa
e sigillata all'impiegato addetto in quanto non è stato possibile
seguire la consegna per assenza, incapacità o rifiuto
delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. - 137 c.p.p.
Affisso il prescritto avviso. Spedita raccomandata A.R.

76658873524-4

CASTELVETRANO 09/3/2015

UFFICIALE GIUDIZIARIO
- Antonio *Agarido* -

ORIGINALE

(ACC B)

S.ENT 3316/09

CRON 6839/09

R.G. 9631/04

Ref 6118

cas

CITTA' DI CASTELVETRANO	SEZIONE MUNICIPALE
Settore P.C. 1	Municipio: ARRIVO
Prot. N. 40864	SET. 2009

40864

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Caterina Pizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 9631/2004 R.G.A.C.

Tra

Giardina Baldassare, nato a Castelvetro il 23.6.1947 ed ivi residente Via Mafalda di Savoia n. 23, rappresentato e difeso per procura in calce all'atto di citazione dall'Avv. Anna Americo del Foro di Agrigento, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 33;

Attore

E

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Via De Gasperi n. 81 è ope legis domiciliato;

Convenuta

E

CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO LEGALE
N. 80/09
REG. NOTIFICHE
ATTI GIUDIZIARI
Notificato
16.08.2009

Ufficio Unico R.E.P. Palermo	Zone
12860 09	A06 6
11/09/2009	
Normale	
BALDASSARE GIACARDONA A.	

Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaudo, giusta deliberazione di G.M. n. 325 del 18.8.2004 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Palermo, Via A. Narbone n. 58, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida;

Convenuto

OGGETTO: domanda di risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 2.12.2008 il procuratore dell'attore concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 20-23 Luglio 2004, Giardina Baldassare conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la Regione Siciliana (in persona del Presidente pro tempore) e il Comune di Castelvetro (in persona del Sindaco pro tempore), chiedendone la condanna al risarcimento del danno che deduceva di avere subito a causa di un sinistro avvenuto in data 7.1.2003 in Castelvetro.

L'attore allegava infatti che, a quella data alle ore 23,30 circa, mentre percorreva con la propria Fiat Punto Via Madonna della Tagliata a velocità moderata, veniva costretto ad effettuare una brusca manovra - tale da perdere il controllo della vettura e finire fuori strada urtando altra vettura che si trovava posteggiata - a

causa di un cane randagio che improvvisamente attraversava la carreggiata stradale.

Nell'occorso l'auto dell'attore riportava danni per un ammontare di euro 4.410,29, mentre l'autovettura parcheggiata riportava danni per euro 1.000,00.

Chiedeva pertanto la condanna della Regione Siciliana e del Comune di Castelvètrano al risarcimento dei danni provocati da animali selvatici quantificati in euro 18.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.

Costituitasi in giudizio, la Presidenza della Regione Siciliana, *eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva*, nel merito indicava nel Comune di Castelvètrano l'unico soggetto responsabile del sinistro in oggetto, ex art. 14 L. Reg. Sic. 3.7.2000 n. 15.

Costituitosi in giudizio il Comune di Castelvètrano, in persona del Sindaco pro tempore, *eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva*, nel merito negava la fondatezza delle domande attoree, non avendo l'attore fornito la prova dello stato di randagismo del cane, fuggito senza essere stato identificato, *indicando al contempo nella Regione Siciliana l'unico soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi provocati dalla fauna selvatica*: chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese del giudizio.

CP

La causa istruita sulla base dell'interrogatorio libero dell'attore, prove testimoniali, oltre che attraverso la documentazione allegata agli atti, all'udienza del 2 Dicembre 2008 è stata trattenuta in decisione, disponendosi lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica entro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.

Come affermato da innumerevoli sentenze della Suprema Corte (per tutte attraverso gli anni da Sezioni Unite n. 3607/1968, 456/82, 1751/89, 6160/00, 2326/04, 208199/06) e dalla dottrina dominante la legittimazione ad agire, che è condizione dell'azione, consiste nella titolarità del potere di promuovere (se attiva) o, rispettivamente, del dovere di subire (se passiva) un giudizio, in ordine ad un rapporto giuridico di diritto sostanziale che costituisce l'oggetto della controversia, indipendentemente dalla titolarità attiva o passiva del rapporto e finanche dalla sussistenza del rapporto stesso.

Per verificarne la sussistenza nel caso concreto si deve avere riguardo esclusivamente all'attività assertoria della parte che agisce in giudizio, vale a dire a quanto affermato dall'attore nella domanda (si vera sunt exposita), prescindendo del tutto dalla relativa veridicità o fondatezza, il cui accertamento costituisce oggetto del giudizio sul merito: ove risulti, dalla stessa prospettazione di parte

attrice, che l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda dovrà essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva.

Nella specie l'attore ha invocato la responsabilità della Regione Siciliana tenuta a rispondere - unitamente al Comune di Castelvetro convenuto in giudizio - dei danni provocati a terzi da animali selvatici.

Ed invero dalla lettura dell'art. 14 L. Reg.le Sic. N. 15/2000 (citata da parte attrice) si evince che spetta ai Comuni, singoli o associati - direttamente o in convenzione con enti - di provvedere alla cattura dei cani vaganti, non essendo consentita tale cattura a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio: pertanto alla luce di quanto sinora esposto, si dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana e si ritiene non fondata la domanda di risarcimento formulata dall'attore nei confronti della Regione Siciliana.

Nel merito, va accolta la domanda proposta da Giardina Baldassare nei confronti del Comune di Castelvetro.

Dalla deposizione resa dal testimone oculare Catarinicchia è emerso che l'attore effettuò una brusca sterzata per evitare un cane che improvvisamente attraversava la strada, finendo con l'urtare una macchina posteggiata e riportando danni alla propria autovettura.

Detto questo, va subito rilevato, quanto all'acertamento delle responsabilità nell'accaduto, che la L. Reg. Sic. N. 15/2000 ha delegato ai Comuni la cattura di cani e gatti randagi, attribuendo pertanto in maniera chiara la responsabilità del randagismo ai Comuni.

E' altrettanto vero che tale legge attribuisce ai Comuni la possibilità di avvalersi, sul piano organizzativo e operativo, delle ASL, ma ciò non significa che il Comune perda con ciò il suo potere-dovere di vigilanza e controllo sul fenomeno del randagismo, che resta, dunque, rispetto ai terzi cittadini, nella sua esclusiva responsabilità: si comprende pertanto come la tesi dell'estraneità del Comune alle responsabilità connesse al fenomeno del randagismo – sostenuta dal Comune di Castelvetro – sia priva di fondamento.

Tanto premesso appare chiara – nella specie – la responsabilità esclusiva del Comune di Castelvetro nell'evento per cui è causa: il Comune convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno subito dall'attore, che, sulla base della fattura agli atti, si liquida in euro 4.410,29.

Poiché il diritto al conseguimento della somma complessivamente riconosciuta all'attore è sorto il giorno dell'evento per cui è causa, va pure compreso nel risarcimento spettante a Giardina Baldassare il danno eziologicamente riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno ed il giorno dell'avvenuta liquidazione.

A tale scopo, in conformità con l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. "interessi compensativi", che vanno applicati alla somma dovuta, previamente rivalutata di anno in anno, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, sulla base di un saggio di interesse che, nel caso di specie, questo Giudice ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato.

In considerazione di quanto sopra esposto il Comune di Castelvetro va allora condannato a corrispondere all'attore la somma di euro 4.410,29 oltre interessi compensativi, come sopra determinati dalla data del sinistro alla presente sentenza ed oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

Nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di danno da svalutazione, atto ad integrare gli estremi del maggior danno (art. 1224, 2 comma, c.c.), non avendo l'attore dato prova di un ulteriore danno subito che non venga ricoperto dagli interessi come sopra determinati.

Il Comune di Castelvetro, in ragione del criterio legale della soccombenza, va condannato a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

Poiché l'attore ha provocato la costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana con una domanda della quale non può che registrarsi l'inidoneità a produrre un qualsivoglia esito

positivo, l'attore dovrà rifondere alla Presidenza della Regione Siciliana le spese sostenute in questo giudizio, liquidate anch'esse come in dispositivo.

Giusta previsione dell'art. 282 c.p.c. la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

p.q.m.

Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare a Giardina Baldassare la somma di euro 4.410,29 oltre interessi compensativi così come determinati in parte motiva, dalla data del sinistro alla presente sentenza ed oltre interessi legali dalla data della decisione sino all'effettivo soddisfo; -

Condanna il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere a Giardina Baldassare le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.100,00 di cui euro 180,00 per spese, euro 380,00 per competenze ed euro 1.040,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 12,5% su competenze ed onorari ed I.V.A. e C.P.A. come per legge; Condanna Giardina Baldassare a rifondere alla Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, le spese processuali che si liquidano in euro 1.400,00 di cui euro 640,00 per

competenze ed euro 760,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso
forfettario spese generali in ragione del 12,5% su competenze ed
onorari ed L.V.A. e C.P.A. come per legge;

Giusta previsione dell'art. 282 c.p.c. la presente sentenza è
provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Palermo il 22 Febbraio 2009

IL G.O.T.

Dott.ssa Caterina Pizzuto

Caterina Pizzuto



[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed

a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo; al

pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della

Forza Pubblica a concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva

all'Avv. Anna Averito

nell'interesse di Eleonora Polokarova

Palermo 05/08/2009

IL CANCELLIERE CI
f.to (Rosaria ROMANO)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PALERMO 05/08/2009

IL CANCELLIERE CI
Rosaria ROMANO

CORRISPOSTI DIRITTI DI COPIA EX ART. 285 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA MEDIANTE

APPLICAZIONE SULL'ORIGINALE, DI MARCHE DA BOLLO PER COMPLESSIVI

EURO 0,27

PALERMO 05/08/2009

IL CANCELLIERE CI
Rosaria ROMANO

**CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI**

RELATA DI NOTIFICA

Il in
A richiesta come in atti. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico
Notificazioni presso il Tribunale di Palermo ho notificato la suesesa
sentenza n. 3316/09 emessa dal Tribunale di Palermo,
all'Avv. Gaetano Giuffrida, procuratore e difensore domiciliatario del
Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in Palermo presso in Via A. Narbone n. 58.
mediante consegna di copia a mani



al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore,
con sede in Castelvetro Piazza Umberto I.
mediante consegna di copia mezzo posta.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDA A.R.
PALERMO 11 SET 2009
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ED ESECUZIONI
PALERMO
[Handwritten signature]

(ALCC)



COMUNE di CASTELVETRANO

Provincia di Trapani - Regione Sicilia

SETTORE AFFARI GENERALI e ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 771 del 14 OTT. 2010

OGGETTO: Comune di Castelvetrano c/ GIARDINA BALDASSARE. Sentenza n. 3316/09
Tribunale di Palermo. Ordinanza Corte d'Appello di Palermo del 7.6.2010.
Liquidazione e pagamento .

Trasmessa ai seguenti Uffici:	Data	Firma per Ricevuta
1. - ALBO PRETORIO (Pubblicazione gg. 15)	_____	_____
2. - Sig. SINDACO	_____	_____
3. - SETTORE RAGIONERIA	_____	_____
4. - UFFICIO LEGALE	_____	_____

14 OTT. 2010

Il Responsabile del procedimento

Margherita Pizzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

VISTO lo Statuto Comunale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 16.07.1994;

VISTO l'art. 38, lettera m) del suddetto statuto;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 74 del 2.09.2010 avente ad oggetto: " Comune di Castelvetrano c/ GIARDINA Baldassare. Sentenza n. 3316/09 Tribunale di Palermo. Ordinanza Corte d'Appello di Palermo del 7.6.2010. Riconoscimento debito fuori bilancio";

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 768 del 13.10.2010 con il quale è stata impegnata la somma di €. 9.176,39 giusta sentenza n. 3316/09 emessa dal Tribunale di Palermo nella causa civile iscritta al n. 9631/2004 RG promossa dal sig. GIARDINA Baldassare ;

RILEVATO che è opportuno e necessario liquidare e pagare la complessiva somma di €. 9.176,39 in favore del sig. GIARDINA Baldassare;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in narrativa.

LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €. 9.176,39 da corrispondere al sig. GIARDINA Baldassare, nato a Castelvetrano il 23.06.1947 CF: GRD BDS 47H23 C286H, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato allo stesso presso il BANCO DI SICILIA di Castelvetrano.
IBAN: IT95G0102081830000300600597.

D I S P O N E

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano per gg. 15 (quindici) consecutivi.

Il Capo del Servizio
Responsabile della P.O.
(Avv. Daniela Grimaudo)

IL Dirigente del Settore AA.GG. e LL.
(Dott. Paolo Natale)

(ALL 3)



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Piazza Umberto I°, 5

Tel. 0924-909210 /0924-909257

Apertura al pubblico: Il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12.00 o previo appuntamento

91022 Castelvetro (Tp)

Telefax: 0924-904244

Funzionario: **Avv. Francesco Vasile**

e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Palermo n° 190/2015 – Comune di Castelvetro / Giardina Baldassare.

**Gentile Avvocato
Anna Americo
Via Imera, 85
92100 Agrigento**

Pec: americoannamaria@avvocatiagrigento.it

AAAAAA

Gentile Collega,

con riferimento alla sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha riformato la sentenza prime cura resa dal Tribunale di Palermo, sono ad invitarLa a farmi conoscere l'intendimento del Suo assistito a ripetere all'Ente quanto già corrisposto, con gli accessori di legge, in uno alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, si come statuito dalla Corte Territoriale.

In attesa, cordialità



Avv. Francesco Vasile

COMUNE DI CASTELVETRANO
C.F.:81001210814

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2010	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	4919	27-10-2010	1

CODICE / DESCRIZIONE INTERVENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.02.08.00 TITOLO I - SPESE CORRENTI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	510	1	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
INTERVENTO	352.000,00	152.090,93	9.176,39	190.732,68
CAPITOLO PEG	350.000,00	152.090,93	9.176,39	188.732,68

RIF. DELIBERA: Anno 2010 Tipo PAG Numero 768 Data 18-10-2010 * RESCUTIVA * Ufficio : AFFARI GENERALI

NOTE: COMUNE DI CVETRANO C/GIARDINA BALDASSARE ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro novemilacentosettantasei/39

NR.	CREDITORE	CAUSALE	REFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE	
1	33657 GIARDINA BALDASSARE VIA MAFALDA DI SAVOIA 111 81022-CASTELVETRANO note 00-00-0000 (*) 00896047823C286H	COMUNE DI CVETRANO C/GIARDINA BALDASSARE ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI PALERMO P.D.771/2010	DIP. 2010.2447.1 LIG. 2010.4919.1	Mod. Pagamento: ACC.C/C BANC. SPESE A CAR. BENEFICIARIO IBAN: IT95G0102081830000300600597 BANCA DI SICILIA SPA AGENZIA DI CASTELVETRANO VIA VITTORIO EMANUELE	1802	
	IMPORTO	9.176,39	RITENUTE	0,00	NETTO	9.176,39
	IMPORTO TOT.	9.176,39	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	9.176,39

Det. Andrea Di Coppo

PAGATO
mediante assegno n. 127
intestato al beneficiario.
In data - 2 NOV. 2010
Spese trattate
CANTILE S.p.A.
P. 1000.000